

## Quesito \_\_

relativamente al lotto incendio si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Con riferimento all' ART.11 ASSICURAZIONE PARZIALE si chiede conferma della non operatività del secondo comma "La presente norma non ha applicazione quando l'assicurazione sia prestata con perizia preventiva. Se detta perizia riguarda solo parte degli enti assicurati la presente norma si applica per la parte restante", non essendo stata fornita la predetta perizia
- 2) Si chiede conferma del fatto che beni immobili e beni mobili siano assicurati a valore intero
- 3) Si chiede indicazione della MUR
- 4) Si chiede conferma che siano escluse dall'assicurazione le strade, ponti, gallerie, infrastrutture in generale; i beni immobili e mobili di discariche, inceneritori, trattamento e smaltimento rifiuti, nonché beni mobili rientranti nella definizione di rifiuto; aeromobili e natanti; Veicoli iscritti al P.R.A.
- 5) Si chiede conferma che anche lo scoperto relativo alla garanzia terremoto debba intendersi per singola ubicazione e relativo contenuto
- 6) Si chiede conferma che i limiti in cifra fissa relativi alle garanzie terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, sovraccarico neve debbano intendersi per sinistro, annualità assicurativa ed in aggregato per tutti i beni assicurati
- 7) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio ad inserire in polizza la clausola cyber clause.

Si riporta testo integrale:

### Cyber Clause

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
- d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);

- e) computer hacking;
  - f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
  - g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
  - h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
  - i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
  - j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
- salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:

- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.

## **RISCONTRO al Quesito \_\_**

PUNTO 1. Le indicazioni contenute nel capitolato tecnico nonché nel profilo di rischio, esprimono in modo tecnico incontrovertibile la tipologia di forma di assicurazione oggetto di tutela, non è allegata alcuna stima preventiva, pertanto l'assicurazione non è da intendersi prestata nella forma "STIMA ACCETTATA".

PUNTO 2. Salvo per le partite ove è espressamente richiesta la forma a primo rischio assoluto i beni di cui alla partita 1-2 come indicato sono assicurati a valore intero

PUNTO 3 . Indicazione tecnica contenuta nel profilo di rischio a cui si rimanda per le valutazioni assuntive del caso

PUNTO 4 . Si rimanda alle specifiche definizioni riportate nel capitolato speciale di appalto che identificano in modo preciso la tipologia di beni assicurati alle varie partite. Non costituiscono oggetto di tutela né intendimento di assicurare (non risultando valorizzati nel profilo di rischio): strade, ponti, gallerie, aeromobili, natanti, veicoli iscritti al P.R.A.

PUNTO 5 . Si rimanda a quando indiato nel prospetto del capitolato tecnico

**La parte di danni a carico del Contraente per le garanzie catastrofale si intende riferita per singolo fabbricato**

**GARANZIE CATASTROFALI**

- ✓ Terremoto
- ✓ Inondazione, alluvioni, allagamenti conseguenti ad esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali
- ✓ Allagamenti in genere non conseguenti a esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali
- ✓ Sovraccarico neve

PUNTO 6 Quanto al limite di indennizzo si rimanda a quanto indicato nel medesimo prospetto che riporta in modo chiaro ed espresso l'informazione richiesta:

Evento - garanzia	Franchigia	Scoperto			Limite indennizzo
		%	Min.	Max.	
Terremoto		20%	15.000,00		5.000.000,00 s/a con il limite del 50% somma assicurata per fabbricato
Inondazione, alluvioni, allagamenti conseguenti ad esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali		10%	15.000,00 per danni a fabbricati		5.000.000,00 s/a con il limite del 50% somma assicurata per fabbricato
		10%	15.000,00 per danni a contenuto		
Allagamenti in genere non conseguenti a esondazione di fiumi, corsi d'acqua, bacini, laghi naturali ed artificiali		10%	2.500,00 per danni a fabbricati e contenuto		1.000.000,00 s/a con il limite del 60% somma assicurata per fabbricato
Sovraccarico neve		10%	10.000,00 per singolo fabbricato		5.000.000,00 s/a con il limite del 60% somma assicurata per fabbricato
S = limite di indennizzo per sinistro					
A = Limite di indennizzo per anno assicurativo					

PUNTO 7 il Concorrente ha facoltà di includere deroghe e varianti al capitolato tecnico di riferimento secondo il numero massimo prescritto. Alla variante inserita in relazione alla tipologia di rischio ed incidenza sulla riduzione di efficacia delle garanzie verrà applicato un corrispondente coefficiente riduttivo secondo le indicazioni e criteri di valutazione del disciplinare di gara.